

## **Riconoscimento di maternità nonostante la sopravvenuta declaratoria di adottabilità**

di ELISA CONTU

Con la pronuncia n. 31196, depositata il 3 dicembre 2018, la Corte di Cassazione ha precisato che il diritto al riconoscimento materno, di carattere indisponibile, non è precluso dalla sola, sopravvenuta declaratoria di adottabilità, almeno laddove non sia ancora intervenuto l'affidamento preadottivo.

La questione si è posta nell'ambito di un procedimento di adozione abbreviata, avviato dal Tribunale per i minorenni di Perugia ai sensi dell'art. 11, l. 4 maggio 1983, n. 184, a seguito di un parto in anonimato.

A distanza di qualche settimana dalla nascita, affermando di aver mutato la propria volontà, la madre biologica del bambino ha presentato tuttavia un'istanza per la sospensione della procedura, chiedendo contestualmente il riconoscimento del figlio.

Già respinta in primo grado, la domanda della ricorrente è stata rigettata anche dalla Corte d'Appello, sulla base di un'argomentazione che il Supremo Collegio ha ritenuto «sfornita di base normativa».

Pur riconoscendo che la richiesta di sospensione era stata presentata tempestivamente e, deve ritenersi, fosse quindi idonea ad impedire la declaratoria di adottabilità ai sensi dell'art. 11, comma 2, l. n. 184/1983, i giudici di secondo grado hanno attribuito rilevanza centrale al fatto che nelle more del giudizio d'appello fosse intervenuta la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità del bambino e hanno ricavato da ciò la sopravvenuta carenza di interesse della donna ad impugnare la decisione relativa alla sospensione del procedimento adottivo, perché ormai ritenuto definitivo.

Il Supremo Collegio ha sottolineato come quest'ultimo si sia svolto in modo anomalo, dando luogo a due distinte procedure, l'una relativa all'istanza di sospensione e alla richiesta di riconoscimento del minore e l'altra concernente la dichiarazione di adottabilità. Ad avviso dei giudici di legittimità, la Corte d'Appello non avrebbe potuto far derivare dalla seconda pronuncia il venir meno dell'interesse ad impugnare la prima, potendo la ricorrente ancora domandare la concessione di un termine per il riconoscimento del figlio. Richiamando l'ultimo comma dell'art. 11, l. n. 184/1983, è stato infatti precisato che la sola dichiarazione di adottabilità non è sufficiente a precludere tale diritto, il quale «sarebbe stato (non nullo ma) inefficace solo se questa declaratoria fosse stata seguita dall'affidamento preadottivo, che invece nella specie non pare che all'epoca fosse in atto».

La Corte di Cassazione ha pertanto accolto la tesi della donna, secondo la quale sarebbe stato «svuotato» il suo diritto al ripensamento, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di Appello in diversa composizione.